R.G. Es. 218/2011

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Seconda sezione civile

Esecuzioni immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,

preso atto dell'esito delle vendite delegate,

ONERA il professionista delegato ad acquisire via pec il consenso del creditore procedente alla prosecuzione delle operazioni; decorsi i suddetti trenta giorni senza riscontro del creditore procedente, onera il professionista delegato ad acquisire via pec il consenso degli eventuali creditori intervenuti alla prosecuzione delle operazioni, avvisando che, in mancanza di positivo riscontro entro giorni trenta, si procederà a rimettere gli atti al G.E.;

ONERA il professionista delegato a rimettere senza dilazione gli atti al G.E. in caso di inerzia o parere negativo da parte dei creditori nei termini suddetti, per le valutazioni relative alla procedibilità;

ONERA il professionista delegato, in caso di parere positivo, ad esperire due ulteriori tentativi di vendita, con ribasso del 25%, secondo le modalità previste dall'ordinanza di delega in atti, con proroga della delega di mesi dodici, rimettendo gli atti all'esito.

Si comunichi.

Siracusa, 26/05/2025

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Concita Cultrera